

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2815 del 05/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola Colliva s.s. per impianto ubicato in Via Colliva n. 12, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2938 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola Colliva s.s. per impianto ubicato in Via Colliva n. 12, Comune di Sasso Marconi (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola Colliva s.s. per l'impianto sito a Sasso Marconi, in via Colliva n. 12, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di azienda agricola. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche.

Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la Società Agricola Colliva s.s. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società Agricola Colliva s.s., C.F. e P.IVA 02480721204, con sede legale a Sasso Marconi, in via Colliva n. 12, c.a.p. 40037, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Lisa Roveri, in qualità di procuratore speciale di Società Agricola Colliva s.s. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 26/3/2018 al prot. n. 5310 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 4/4/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 10/4/2018 al prot. PGB0 n. 8369, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Il Comune di Sasso Marconi con propria nota del 10/5/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 10/5/2018 al prot. PGB0 n. 10837, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 146 (cod.tariffa 12.02.01.04).

Bologna, data di redazione 5/6/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Società Agricola Colliva s.s. ubicato in Via Colliva n. 12, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice rinnovo di scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Sasso Marconi “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite da ARPAE - Sezione Provinciale, con il parere favorevole prot. n. 9117 del 15/7/2010⁸. Tale parere unitamente al parere favorevole comunale sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 14499/2018

Documento redatto in data 5/6/2018

⁸ Ad esclusione della prescrizione inerente la durata della autorizzazione.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 09/05/2018

Prot. n. 8132/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2018/11
2018/AUA04

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 5310 del 26/03/2018 pos. n. **2018/AUA04 – SOCIETÀ AGRICOLA COLLIVA S.S.** per immobile sito in via COLLIVA n. 12. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **SOCIETÀ AGRICOLA COLLIVA S.S.** presentata in data 26/03/2018 prot. 5310 e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice: scarico acque reflue domestiche originate da abitazione e agriturismo con recapito in acque superficiali (rinnovo).

Dato atto che trattasi di rinnovo senza modifiche dello scarico;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPA in data 15/07/2010 prot. 9117 ricevuto il 06/08/2010 prot. 14460 relativo alla matrice scarico acque reflue domestiche;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 26/03/2018 prot. 5310 da **SOCIETÀ AGRICOLA COLLIVA S.S.** con sede a SASSO MARCONI in via Colliva n. 12 per la seguente matrice:

- scarico acque reflue domestiche in acque superficiali originate da abitazione e agriturismo, con le medesime prescrizioni espresse nella precedente autorizzazione.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

DISTRETTO URBANO
Via F. Rocchi 19 via Triachini 17- 40138 Bologna
Tel. 051/396211 - Fax 051/396216
Sportello Operativo di Casalecchio di Reno
Via Ronzani n. 7/39- 40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051/571223 - Fax 051/570399

Prot. n. PGB0/2010/000**9117**
Casalecchio di Reno, lì 15/07/2010
Rif. prot. n PGB0/2010/0007947 del 23/06/2010
Fascicolo n. 2010/X.002/426
SINAPOLI n. 1652 / 2010

Spettabile
Comune di Sasso Marconi
Unità Operativa Ambiente
Piazza dei Martiri n.6
40037 Sasso Marconi

OGGETTO: D.Lgs.n. 152/2006 e Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003. Parere sulla domanda di RINNOVO autorizzazione allo scarico presentata dalla sig.ra **Anna Ravaglia**, relativa allo scarico derivante dall'immobile di Via Colliva n. 12 in Sasso Marconi .
(Rif. Vs. Prot. 10549 del 07/06/2010 – Class. 06/08 – Fasc. 2010/1/20 – Pos. 2010 / AS 020).

Con riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata e visionata la pratica presente agli atti della scrivente Agenzia si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

Lo scarico derivante dall'insediamento, destinato ad attività di agriturismo (solo pernottamento) più abitazione, è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il recapito finale della linea di scarico per le acque nere al corpo recettore avviene previo passaggio depurativo mediante fossa Imhoff, n.1 degrassatore e filtro batterico anaerobico.

La potenzialità dello scarico viene calcolata pari a 12 a.e..

Il recapito finale è costituito dal Rio del Lago.

Rispetto alla situazione degli scarichi che ha dato origine alla precedente autorizzazione allo scarico n. 2005/AS083 del 13/07/2006, il titolare dello scarico dichiara che non vi sono variazioni quali-quantitative dello scarico.

La scrivente Agenzia esprime **parere favorevole** alla domanda di **rinnovo** dell'Autorizzazione allo scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- la proprietà dovrà mantenere nel tempo una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);



- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto alle periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- l'Autorizzazione dovrà avere validità pari ad anni 4 (8° comma art.124 del D.lvo n.152 del 03/04/2006) ;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- **si segnala che nell'Atto Autorizzativo n. 2005/AS083 del 13/07/2006 è stato indicato erroneamente che lo scarico in oggetto subisce un trattamento di "fito-depurazione": il dato dovrà essere corretto con "degrassatore-fossa Imhoff- filtro batterico anaerobico.**

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore
(P.a. Carlo Baldisserrri)



LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO

(Dot.ssa Cristina Regazzi)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.